

Provvedimento di annullamento

Premesso che:

- con bando di gara 9/6/2022 la Fondazione ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in locazione transitoria di parte dell'immobile commerciale di proprietà comunale denominato “Palafiori” sito in Sanremo, via Garibaldi n. 5, e l'utilizzazione del medesimo a fini economici in coerenza con la valorizzazione dell'immobile al fine di consentirne l'utilizzo per lo svolgimento di attività economiche e/o attività di servizio per i cittadini strettamente legate in maniera preminente al Festival di Sanremo, alla cultura e alle arti, alla loro promozione e divulgazione e/o finalità ad uso congressuale, nel rispetto degli oneri descritti nei successivi punti, nonché delle prescrizioni fissate nella delibera comunale n. 40 assunta in data 22 luglio 2020;
- alla scadenza del termine assegnato, sono pervenute n. 2 offerte economiche da parte di:
 - Consorzio Gruppo Eventi con sede in Via Santa Chiara n. 8 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA)
 - Costituenda A.T.I. ABC SRL – CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE con sede in Viale Giuseppe Mazzini n. 123 – 00195 Roma (RM);
- nella seduta del 14 luglio 2022 la Commissione all'uopo formata dalla Fondazione, verificata l'ottemperanza alle prescrizioni del bando da parte delle ditte partecipanti, ha proposto l'aggiudicazione della gara in favore di. Costituenda A.T.I. ABC SRL – CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE con sede in Viale Giuseppe Mazzini n. 123 – 00195 Roma (RM) che ha presentato il maggior rialzo sul prezzo a base d'asta;
- indefettibili requisiti di ammissione alla procedura erano, ai sensi del punto 4 del bando, la presentazione di un *curriculum vitae* attestante comprovata esperienza nell'organizzazione di attività e/o eventi musicali oltre che di spettacolo e televisivi nonché la presentazione di un progetto di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di locazione e degli spazi museali “*che dovrà obbligatoriamente corrispondere ai seguenti requisiti di massima legati alla transitorietà della locazione: stretta attinenza con il Festival di Sanremo, con la cultura e le arti, la loro promozione e divulgazione e/o finalità ad uso congressuale*”;
- il punto 5 del bando stabiliva che a seguito dell'apertura delle buste regolari dovessero essere



esclusi i concorrenti *“la cui documentazione non sia conforme a quanto stabilito, ovvero dalla stessa si evinca la carenza dei requisiti richiesti per l'ammissione”*;

- dunque la Commissione era chiamata a effettuare una duplice verifica: sulla completezza e conformità della documentazione presentata e sulla sussistenza dei requisiti prescritti dal bando in capo ai concorrenti;

Considerato che:

- la Commissione all'uopo formata ha stabilito in via preliminare che, ai fini della maggiore inclusione, *“si ritiene sufficiente la dimostrata esperienza in almeno una delle materie (musicale, spettacolo, televisiva) indicate nel bando”*;
- nondimeno nel verbale si attesta genericamente l'ottemperanza da parte dei concorrenti alle prescrizioni del bando senza tuttavia dare specificamente conto dell'avvenuto accertamento in capo ai concorrenti medesimi da un lato dell'effettivo possesso dei requisiti curriculari prescritti e dall'altro lato dell'adeguatezza dei progetti presentati in punto di corrispondenza ai requisiti di massima legati alla transitorietà della locazione, secondo quanto stabilito dal punto 5 del bando;
- il verbale delle operazioni di gara presenta dunque un difetto istruttorio e motivazionale che se da una parte non consente alla Fondazione l'approvazione degli atti di gara, neppure consente dall'altra parte l'attivazione di un subprocedimento di sanatoria, avendo la Commissione già provveduto all'apertura delle offerte economiche;

Ritenuto pertanto

che la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione all'uopo formata non possa essere confermata e che la procedura debba essere annullata, stanti l'evidenziato difetto istruttorio e motivazionale e lo stato dell'iter di affidamento;

Considerato che,

per giurisprudenza consolidata, la proposta di aggiudicazione è qualificabile come atto endoprocedimentale ad effetti non stabilizzati ed è inidonea a determinare affidamenti qualificati;

Considerato altresì

SOCIO FONDATORE



COMUNE DI SANREMO



SOCIO FONDATORE



PROVINCIA DI IMPERIA

il prevalente interesse pubblico al ritiro/annullamento della procedura, al fine di salvaguardare i principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità, nonché i principi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

Visti gli articoli 30 e 33 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del bando di gara;

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il CdA

delibera

per le motivazioni di cui sopra di non confermare la proposta di aggiudicazione della gara formulata in data 14 luglio 2022 dalla Commissione all'uopo formata e di annullare la procedura che non avrà pertanto ulteriore corso.

Sanremo lì 12/08/2022


FONDAZIONE
Orchestra Sinfonica di Sanremo
IL PRESIDENTE
Avv. Filippo Biolè



FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
ISTITUZIONE CONCERTISTICA ORCHESTRALE NAZIONALE
E ISTITUZIONE CULTURALE DELLA REGIONE LIGURIA

